

un fatto compiuto. Col 1° maggio 1860 sono o non sono andati in attività i Codici sardi nelle provincie dell'Emilia? Se non sono andati in attività, basta che il legislatore, per rimuovere qualunque dubbio, lo dichiari. Il fatto non dipende da esso, ma da esso è dichiarato. Qualora pertanto questo fosse avvenuto, sarebbe inutile il venire oggi a dire: non vogliamo che quel fatto sia. Si potrà sostenere che le Romagne non aspettano volentieri fino al 1° gennaio 1861 che i Codici sardi sieno attivati. Si potrà venire a proporre che l'attivazione di quei Codici cominci qualche mese prima; ma non si può certamente affermare che i Codici sieno andati in attività, quando veramente ciò non sia avvenuto.

Il decreto del 27 dicembre proclamava l'attuazione dei Codici sardi pel 1° maggio 1860. Era preceduto da un breve preambolo, col quale si riferiva ad un rapporto della Commissione legislativa incaricata di proporre l'unificazione fra le leggi delle nostre provincie e le leggi degli Stati sardi. Al preambolo seguivano gli articoli coi quali si ordinava la pubblicazione di quei Codici, ed era riservato di pubblicare con successivo decreto le occorrenti modificazioni e disposizioni.

Si può muovere un'obiezione e dire: questa non era una riserva che rendesse condizionato e sospensivo l'effetto di quel decreto. Ma in tal caso gioverà indagare quale fosse l'intenzione vera del legislatore, quale fosse il vero spirito della legge.

Era certamente facile quest'interpretazione. Non avrei alcuno il quale possa immaginare che da un giorno all'altro si venga ad applicare un nuovo Codice, ed anzi un nuovo sistema di legislazione, senza che siano state pubblicate le relative disposizioni transitorie. Questa sarebbe certamente la peggiore delle leggi retroattive, giacchè le disposizioni transitorie sono richieste non solo per rendere facile, possibile e sicura l'applicazione nuova di un Codice, ma anche per togliere o almeno per temperare gli effetti che in riguardo alla precedente legislazione avrebbero forza retroattiva. Dico per temperarli, giacchè il toglierli del tutto è in alcuni casi molto difficile ed anche assolutamente impossibile.

Quando le popolazioni verso il finire del mese d'aprile non videro pubblicate le disposizioni transitorie e quelle modificazioni che erano state promesse, esse ritennero in buona fede che quei Codici non dovessero e non potessero andare in attività. Di più non faceva bisogno di alcuna interpretazione quando si aveva una dichiarazione espressa.

Supponiamo che il decreto fosse stato pubblicato con una esposizione di motivi; questa esposizione avrebbe tolto qualunque dubbio intorno al significato ed alla forza di quel decreto. Questa esposizione dei motivi non avvenne contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, ma comparve successivamente.

Nel giornale ufficiale di Modena veniva infatti pubblicato il rapporto della Commissione legislativa, onde risultava come si dovesse bene intendere che, quando andava in attività il Codice civile sardo, andassero contemporaneamente in vigore le occorrenti modificazioni e disposizioni, le quali venivano per sommi capi accennate, ed erano di molta importanza, avvegnachè si riferissero allo stato civile, all'ordine delle successioni, alle forme dei testamenti, al sistema ipotecario, alla prescrizione e altre gravi materie.

Il pubblico era dunque avvertito di quali modificazioni e disposizioni si era trattato.

Nello stesso rapporto poi s'indicava che in riguardo al Codice penale si erano fatti alcuni voti, senzachè se ne volesse punto modificata l'applicazione.

Nessun dubbio adunque intorno alla mancanza di vigore pel Codice civile e per gli altri ad esso relativi. Ciò riguarda il principio della proroga, la quale per se medesima cominciò a decorrere naturalmente e necessariamente dal 1° di maggio. La legge dichiara questo fatto e nulla più; quindi è manifesto che essa non può essere accusata di retroattività.

Ho detto che oltre al principio della proroga è da considerare il termine della medesima. Quanto al termine io noterò che questo forma la parte dispositiva della legge.

Qui, a dir vero, oltre alla discussione della proroga generale comune a tutte le provincie può nascere il desiderio di discutere la convenienza e l'opportunità di abbreviare quella proroga in riguardo alle provincie delle Romagne. Io pregherei quindi l'onorevole preopinante, se accetta il principio della proroga, di non fare per le Romagne un emendamento il quale contraddicesse al principio riconosciuto per le altre provincie. Un emendamento al progetto di legge, anzichè una proposta speciale, distinta e successiva, avrebbe l'inconveniente gravissimo di trarre per le lunghe una discussione, la quale è di massima importanza che giunga al suo termine senza maggiore ritardo. Certo è in ogni modo che, quand'anche egli intendesse di fare una nuova proposta, non potrebbe mai presumere che l'applicazione immediata dei Codici fosse possibile. Essa sarebbe assolutamente impossibile, perchè per mettere in attività un Codice nuovo occorrono disposizioni preparatorie e temporanee, e se volessimo riandare alcuni principali titoli del Codice civile sardo rimarremmo convinti che la sua applicazione immediata è assolutamente impossibile. Aggiungerò poi che, quand'anche non fosse impossibile, sarebbe assurda. Se noi fossimo certi che questo Codice fosse definitivo, saremmo ben lieti che alle nostre provincie fosse applicato colla massima sollecitudine; ma, sapendo che questo Codice deve essere riformato, e fra non molto, io dico che sarebbe veramente un assurdo quello di passare nel corso di pochi mesi per tre sistemi diversi di legislazione.

Che siano poi più o meno protratte le modificazioni o riforme da farsi, è manifesto che secondo il progetto di legge l'applicazione dei Codici sarebbe protratta al giorno 1° di gennaio 1861; cosicchè, ci siano o non ci siano le riforme, egli è certo che le nostre provincie correranno la sorte delle altre provincie del regno. È verissimo che le Romagne hanno un vivo desiderio di avere finalmente leggi determinate e certe; ma non è da confondere il desiderabile col possibile. È desiderabilissimo di avere queste leggi determinate e certe, di avere leggi comuni a tutte le provincie del regno, ma non è assolutamente possibile l'applicare ad un tratto i nuovi Codici, dei quali si parla, senza che ne sia stata predisposta l'attivazione e successiva applicazione.

A questo riguardo, il termine della proroga non sembra forse molto lontano, mentre s'intende mettersi in grado di mantenere ciò che si promette e si fa sperare.

Vengo ora all'eccezione che si fa nel progetto di legge in riguardo al Codice penale. Si potrebbe fare un'obiezione e dire: se il Codice civile cogli altri relativi non andò in attività col 1° maggio, come potrà avere avuto vigore in quel giorno il Codice penale che venne promulgato collo stesso decreto e per un medesimo termine? La risposta è facile e chiara. Quelle condizioni e riserve che furono poste pel Codice civile e per le altre leggi corrispondenti non furono poste pel Codice penale.

Ho già ricordato con quali termini la Commissione legislativa indicasse di avere accettato il Codice penale colla speranza che fossero adottati in seguito alcuni miglioramenti. Di poi intervenne un atto governativo posteriore al decreto che pub-